



## *IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 11 aprile 2006, n. 217;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTE la nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale è stata richiesta alla Corte dei Conti la restituzione del predetto decreto n. 217/2006;

VISTA la nota n. 257 del 13 giugno 2006 con la quale la Corte dei Conti ha provveduto alla restituzione del predetto decreto, che viene revocato;

VISTO l'art-1 ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che "...le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro...dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari”;
- il comma 2, il quale prevede che “i programmi delle Università di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero...dell'Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro...dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane...”



## *IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362, con il quale, in relazione a quanto previsto dal predetto art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005, sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;

TENUTO CONTO del documento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, relativo ai criteri e ai parametri per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università di cui all'art. 4 del predetto D.M n. 362/2007;

TENUTO CONTO del parere della CRUI;

### DECRETA

#### Art. 1

#### (Parametri e Criteri)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, con il presente decreto sono individuati, come indicato dall'art. 4 del D.M. n. 362/2007, i parametri e i criteri, definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati *Indicatori*, per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università.
2. Gli *Indicatori* di cui al comma 1 e le modalità per la relativa utilizzazione sono riportati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.M. n. 362/2007 per esigenze operative connesse all'attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli *Indicatori* di cui al comma 2 del presente articolo e la relativa utilizzazione



## *IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

possono essere modificati con decreto del Ministro, d'intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei Conti.

### Art. 2

1. Attesa l'esigenza di dare alle Università il tempo occorrente per predisporre i propri programmi avendo come necessario riferimento anche gli *Indicatori* con i quali i risultati dell'attuazione degli stessi saranno valutati - a rettifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 362/2007 - i programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Università, in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui allo stesso D.M. n. 362/2007, entro 90 giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti

Roma,

IL MINISTRO



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### ALLEGATO

I parametri e i criteri, definiti mediante indicatori quali-quantitativi (nel seguito denominati *Indicatori*), per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università, sono individuati nel modo appresso indicato, facendo riferimento alle linee generali d'indirizzo per il triennio 2007-2009 e alle connesse aree di attività (lettere a), b), c), d) ed e)) definite nell'Allegato A) al D.M. 3 luglio 2007, n. 362. Per ciascuna di tali aree, sono individuati più *Indicatori* di risultato, relativi a un dato periodo di tempo *t*.

***a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere***

INDICATORE a.1	<i>Proporzione di corsi di laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti<sup>1</sup></i>
$\frac{\text{Numero di corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti attivati dall'Ateneo nell'a.a.t}}{\text{Numero di corsi di laurea e di laurea magistrale complessivamente attivati dall'Ateneo nell'a.a. t}}$	

INDICATORE a.2	<i>Proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la laurea in un'altra Università in un numero di anni non superiore alla durata normale<sup>2</sup> delle stessa, aumentata di un anno</i>
$\frac{\text{Numero di immatricolati ai corsi di laurea magistrale nell'Ateneo nell'a.a.t, che hanno conseguito la laurea in un altro Ateneo in un numero di anni non superiore alla durata normale delle stessa, aumentata di un anno}}{\text{Numero di immatricolati totali ai corsi di laurea magistrale nell'Ateneo nell'a.a. t}}$	

<sup>1</sup> I requisiti qualificanti saranno definiti con decreto del Ministro.

<sup>2</sup> La durata normale del corso è definita tenendo conto dell'eventuale presenza di studenti iscritti non a tempo pieno.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

<b>INDICATORE</b> a.3	<i>Numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti<sup>3</sup> per corso di laurea e di laurea magistrale attivato</i>
<i>Numero di docenti di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dall'Ateneo nell'a.a. t</i>	
<hr/>	
<i>Numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dall'Ateneo nell'a.a. t</i>	

### ***b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica***

<b>INDICATORE</b> b.1	<i>Proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca</i>
<i>Numero di professori di ruolo e di ricercatori di ruolo che hanno avuto giudizio positivo su PRIN, FAR e FIRB nell'Ateneo nell'anno t</i>	
<hr/>	
<i>Numero di professori di ruolo e di ricercatori di ruolo appartenenti all'Ateneo nell'anno t</i>	

<b>INDICATORE</b> b.2	<i>Numero medio di borse per corso di dottorato di ricerca</i>
<i>Numero di borse di studio a concorso per il dottorato di ricerca nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	
<hr/>	
<i>Numero di corsi di dottorato di ricerca attivati nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	

<b>INDICATORE</b> b.3	<i>Proporzione di borse di studio di dottorato di ricerca finanziate dall'esterno, nei tre cicli di dottorato del triennio di riferimento</i>
<i>Numero di borse di studio a concorso nell'Ateneo per il dottorato di ricerca finanziate dall'esterno nell'a.a. t</i>	
<hr/>	
<i>Numero di borse di studio a concorso nell'Ateneo per il dottorato di ricerca nell'a.a. t</i>	

<sup>3</sup> I SSD di base e caratterizzanti dei corsi di studio sono definiti nei regolamenti didattici degli Atenei.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

INDICATORE b.4	<i>Disponibilità economica media per la ricerca scientifica per professore di ruolo e ricercatore (di ruolo ovvero di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230)</i>
<i>Uscite di bilancio per la ricerca scientifica nell'Ateneo nell'anno t</i>	
<hr/>	
<i>Numero di professori di ruolo e di ricercatori (di ruolo, ovvero di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005) nell'Ateneo nell'anno t</i>	

INDICATORE b.5	<i>Proporzione di entrate per la ricerca scientifica provenienti da enti esterni</i>
<i>Entrate di bilancio per la ricerca scientifica provenienti da entità esterne all'Ateneo nell'anno t</i>	
<hr/>	
<i>Entrate di bilancio complessive per la ricerca scientifica nell'Ateneo nell'anno t</i>	

### ***c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;***

INDICATORE c.1	<i>Studenti che si iscrivono al secondo anno di un corso di studi avendo acquisito almeno 50 CFU in rapporto agli studenti che si sono immatricolati l'anno prima allo stesso corso</i>
<i>Numero di studenti che abbiano acquisito almeno 50 CFU nell'a.a. t-1, iscritti, al secondo anno dello stesso corso di studio nell'a.a.t.</i>	
<hr/>	
<i>Numero di studenti immatricolati nell'a.a. t-1</i>	



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

<b>INDICATORE</b> c.2	<i>Proporzione di iscritti che hanno svolto stage formativi esterni all'Università di appartenenza durante il corso di studi</i>
<hr/> <i>Numero di studenti iscritti nell'Ateneo che hanno avviato uno stage nell'a.a. t</i> <hr/> <i>Numero di studenti iscritti nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	

<b>INDICATORE</b> c.3	<i>Proporzione di laureati che hanno svolto uno stage post-laurea (entro un anno dal conseguimento del titolo) sul totale dei laureati dello stesso anno</i>
<hr/> <i>Numero di laureati dell'anno t nell'Ateneo che hanno svolto uno stage post-laurea (in Italia o all'estero) entro un anno dal conseguimento del titolo<sup>4</sup></i> <hr/> <i>Numero di laureati nell'anno t nell'Ateneo</i>	

<b>INDICATORE</b> C.4	<i>Proporzione di laureati occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati dello stesso anno</i>
<hr/> <i>Numero di laureati dell'anno t nell'Ateneo che hanno trovato lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo<sup>5</sup></i> <hr/> <i>Numero di laureati nell'anno t nell'Ateneo</i>	

<b>INDICATORE</b> C.5	<i>Proporzione di Crediti Formativi Universitari acquisiti in apprendimento permanente</i>
--------------------------	--

<sup>4</sup> Le metodologie e gli strumenti per la rilevazione saranno accreditati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca, e fino alla sua piena operatività dal CNVSU.

<sup>5</sup> Le metodologie e gli strumenti per la rilevazione saranno accreditati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca, e fino alla sua piena operatività dal CNVSU.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Numero di CFU acquisiti in apprendimento permanente nell'a. a. t nell'Ateneo<sup>6</sup>

---

Numero di CFU acquisiti nei corsi di studio nell'a.a. t nell'Ateneo

### **d) i programmi di internazionalizzazione**

<b>INDICATORE d.1</b>	<i>Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale (in regime di scambio e non)</i>
<i>Numero di studenti iscritti nell'Ateneo nell'a.a. t che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale</i>	
<hr/>	
<i>Numero di studenti iscritti nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	

<b>INDICATORE d.2</b>	<i>Proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale</i>
<i>Numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea magistrale nell'Ateneo nell'a.a.t</i>	
<hr/>	
<i>Numero di studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	

<b>INDICATORE d.3</b>	<i>Proporzione di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato</i>
<i>Numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato dell'Ateneo nell'a.a.t</i>	
<hr/>	
<i>Numero di studenti iscritti ai corsi di dottorato nell'Ateneo nell'a.a. t</i>	

<sup>6</sup> Con riferimento all'art. 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

INDICATORE d.4	<i>Entità dei contratti/convenzioni acquisiti da agenzie e enti, esteri e internazionali</i>
<i>Entrate di bilancio dell'Ateneo nell' anno t acquisite mediante contratti/convenzioni con agenzie e enti, esteri e internazionali</i>	
<hr/>	
<i>Entrate di bilancio complessive, al netto di quelle in conto capitale e per partite di giro nell'anno t</i>	

***e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.***

INDICATORE e.1	<i>Proporzione dei costi del personale (di ruolo e non) rispetto alle entrate di bilancio</i>
<i>Costo del personale (di ruolo e non) per l'Ateneo nell' anno t</i>	
<hr/>	
<i>Entrate di bilancio complessive, al netto di quelle in conto capitale e per partite di giro nell'anno t</i>	

INDICATORE e.2	<i>Proporzione dei punti organico utilizzati per assunzioni di professori ordinari e associati precedentemente non appartenenti all'Ateneo</i>
<i>Punti organico utilizzati per l'assunzione di professori ordinari e associati dall'Ateneo nell'anno t, precedentemente non appartenenti allo stesso Ateneo</i>	
<hr/>	
<i>Punti organico complessivamente utilizzati dall'Ateneo nell'anno t</i>	

INDICATORE e.3	<i>Proporzione di punti organico destinati a facoltà con un rapporto studenti/docenti di ruolo superiore rispetto alla mediana nazionale (rilevata dai quadri informativi del Ministero)</i>
-------------------	--



*IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

*Punti organico destinati a facoltà con rapporto studenti/docenti di ruolo superiore alla mediana nazionale nell'Ateneo nell'anno t*

---

*Punti organico complessivamente destinati per il personale dell'Ateneo nell'anno t*

<i>INDICATORE e.4</i>	<i>Proporzione dei punti organico utilizzati per l'assunzione di nuovi ricercatori</i>
<p><i>Punti organico utilizzati per l'assunzione di ricercatori dall'Ateneo nell'anno t</i></p> <hr/> <p><i>Punti organico complessivamente utilizzati dall'Ateneo nell'anno t</i></p>	



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Come disposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 362/2007 il Ministero prende in considerazione i predetti *Indicatori* di risultato "facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università".

A tal fine, relativamente a ogni *Indicatore* di risultato, in ciascuna delle predette aree di attività, sono calcolati *indici parziali* di variazione dei risultati utilizzando la differenza tra i valori dei singoli *Indicatori* di risultato relativi alla fine del 2008 e la media dei risultati relativi al triennio 2004-2006 (il corrispondente indice parziale non potrà essere utilizzato nel caso non siano rilevati in modo omogeneo per tutte le Università almeno i dati relativi agli ultimi due di tali anni). Tali *indici parziali* sono normalizzati (rapportando ciascuno alla somma degli *indici parziali* relativi a tutte le Università nello stesso periodo<sup>7</sup>), affinché assumano valori compresi tra zero e uno, e siano pertanto utilizzabili per il calcolo dell'*indice complessivo* di variazione dei risultati, secondo quanto appresso indicato.

Al fine di pervenire a un *indice complessivo* di variazione dei risultati, vengono calcolate per ciascuna Università - trattando opportunamente gli eventuali dati anomali - le medie dei predetti *indici parziali* utilizzando le ponderazioni appresso indicate:

- all'interno di ogni area di attività, a ciascun *indice parziale* (normalizzato) viene assegnato identico peso, la cui media fornisce il valore sintetico della variazione dei risultati relativo all'area di attività considerata;
- assegnando alle predette medie d'area i pesi indicati da ciascuna Università (per tenere conto dell'importanza attribuita ad ogni area secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 362/2007) e sommando le stesse vengono calcolate le variazioni complessive di risultato di ogni Università;
- infine, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del predetto D.M. n. 362/2007, "al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università" i predetti valori sono ulteriormente ponderati "mediante l'utilizzazione del... Modello", ovvero, per gli Istituti a

---

<sup>7</sup> Al fine di ovviare alle difficoltà operative poste dalla eventuale presenza di indici parziali negativi o uguali a zero, tutti gli indici parziali vengono preliminarmente normalizzati utilizzando per ogni Università lo scarto rispetto all'indice parziale minimo (relativo cioè all'Università in cui lo stesso assume il valore più basso) incrementato di 1.



## *IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

ordinamento speciale, "mediante le percentuali di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario relative agli stessi".

*L'indice complessivo* in tal modo ottenuto, opportunamente normalizzato, sarà utilizzato ai fini di quanto indicato dall'art. 4, commi 6 e 7, del D.M. n. 362/2007.

In relazione a quanto disposto dallo stesso art. 4, comma 6, i predetti indici sono calcolati separatamente per le Università statali, ovvero per le Università non statali, ovvero per le Scuole Superiori e gli Istituti universitari di alta formazione dottorale, ovvero per le Università per Stranieri.